



PROVINCIA DI COSENZA

Personale ed Organizzazione

Determinazione Dirigenziale

N° 2022001725 del 03/10/2022

Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni De Rose**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio Gestione Risorse Umane
- Affari Correnti Personale - Ispettivo**
Responsabile del Servizio: **Andrea Vizzini**
RUP/Istruttore: **Ida Rocco**

Oggetto

**Proroga rapporto di lavoro part-time matr. 2712 dal 01/10/2022
al 30/09/2023**

Il Dirigente del Settore

Premesso

Che con determinazione dirigenziale n. 1599 del del 28/09/2020 veniva concesso il part-time al 50% di tipo verticale al dipendente di ruolo Ing Michele Fida nato a Cinquefrondi (RC) il 12/09/1966 matr. 2712, categoria giuridica D3 economica D4 per il periodo 1° ottobre 2020 - 30/09/2021;

Che con determinazione dirigenziale n. 1855 del 21/09/2021 è stata concessa la prosecuzione del rapporto del lavoro a part-time verticale (18 ore) con decorrenza 1° ottobre 2021 e fino al 30/09/2022 per anni uno;

Che il succitato dipendente ha prodotto nuova istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n. 33010 del 23/09/2022 con la quale chiede la prosecuzione del rapporto di lavoro part-time verticale (18 ore) per un ulteriore anno con decorrenza dal 1° ottobre 2022 e fino al 30/09/2023 per lo svolgimento di attività lavorativa professionale;

preso atto che:

- il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale stipulati presso questo Ente non supera la soglia del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, come stabilito dall'art. 53, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 del 21 maggio 2018 e che si tratta di una concessione limitata nel tempo;
- la trasformazione del rapporto di lavoro avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 53 del CCNL con espressa indicazione della scadenza del rapporto part-time coincidente con la cessazione del contratto con l'Amministrazione Provinciale o per qualsiasi motivo anche prima di tale scadenza a richiesta del dipendente;
- che il succitato dipendente dichiara che l'attività che dovrà svolgere non comporta "ingerenza con le attività dell'Ente Provincia di Cosenza"
- i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali;
- il dipendente ha comunicato di osservare l'articolazione oraria su due giorni a settimana per 9 ore lavorative pari a 18 ore settimanali;
- il dipendente dovrà sottoscrivere la proroga dello specifico contratto di lavoro individuale;
- è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

Si ritiene, pertanto, di poter accettare la richiesta di prosecuzione del rapporto di lavoro a part-time

verticale al 50% (18 ore settimanali) con decorrenza dal 01/10/2022 per anni uno;

Tutto ciò premesso

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 03.08.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 64 del 5.8.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2022;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il P.E.G. d'esercizio;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

Determina

Di prorogare il contratto di lavoro a part-time di tipo verticale al 50% per la durata di anni 1 (uno) con decorrenza 01/10/2022 e fino al 30/09/2023 del dipendente Ing. Michele Fida nato a Cinquefrondi (RC) il 12/09/1966 matr. 2712, categoria giuridica D3, posizione economica D4, con prestazione dell'attività lavorativa con articolazione oraria di 18 ore settimanali (due giorni da 9 ore cad.);

Di Stabilire altresì che:

a) alla proroga temporanea del predetto rapporto di lavoro si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento come previsto dall'art. 55, comma 1, del CCNL 2016/2018;

b) per tale rapporto di lavoro il dipendente avrà diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno, analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL 2016/2018, ivi comprese le assenze per malattia (art.55, comma 9, CCNL 2016/2018);

c) il trattamento economico sarà proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale (art.55, comma 10, CCNL 2016/2018);

d) i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrati (art.55, comma 11, CCNL 2016/2018);

Di dare atto che l'utilizzazione del risparmio di spesa derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente suindicato, da tempo pieno a tempo parziale, avviene nel rispetto delle previsioni dell'art.1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art.73 del D.L. n.112/2008 (art.53, comma 6, CCNL 2016/2018)

Cosenza, 03/10/2022

**Il Dirigente
Avv. Giovanni De Rose**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.